



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI
SETTORE 02 - PROMOZIONE IMPRENDITORIA, CCIAA, INDUSTRIA E PMI -
INCENTIVI, RICERCA E INNOVAZIONE (START UP - SPIN OFF)**

Assunto il 08/06/2023

Numero Registro Dipartimento 383

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8075 DEL 09/06/2023

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 811/2022 Corte d'Appello di Catanzaro - Liquidazione a favore di Digibank Development S.r.l. in liquidazione.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante “Norme sull’ordinamento della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- La D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante: “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs 29/93” e successive integrazioni e modificazioni;
- l’art. n. 1 D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello gestionale come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000;
- la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, così come integrata con deliberazioni n. 111 del 17/04/2015 n. 138 e n. 158 del 21/05/2015, concernente l’ “Approvazione della nuova macrostruttura della Giunta Regionale”;
- la D.G.R. 541/2015 e s.m.i.;
- le D.G.R. nn. 269, 270 e 271 del 12/07/2016 aventi ad oggetto “Nuova Struttura della Giunta Regionale approvata con DGR. N. 541/2015 e s.m.i.”;
- VISTO** il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il Regolamento regionale n. 9 del 07/11/2021 avente ad oggetto “*Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale*”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 di approvazione del Regolamento n. 3/2022, pubblicato sul BURC n. 56/2022, di riorganizzazione della struttura organizzativa della Giunta Regionale e abrogazione del regolamento regionale n. 9/2021;
- la DGR n° 665 del 14/12/2022 recante: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale- Approvazione Regolamento di Riorganizzazione della struttura Della Giunta Regionale – Abrogazione regolamento Regionale del 20 Aprile 2022, n.3 e ss.mm ii*”, pubblicato in pari data sul B.U.R.C. n° 286;
- la D.G.R. n. 703 del 28 dicembre 2022 recante ad oggetto Avviso di selezione ai sensi dell’art.19 del D.lgs 165/2021 per il Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori culturali” della Giunta della Regione Calabria;
- Il DPGR n. 139 del 29.12.2022 con cui è stato conferito l’incarico di dirigente Generale Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali” il Dott. Paolo Praticò;
- che con il D.P.G.R. n. 188 del 08/11/2021 è stato stabilito altresì, che, nelle more della definizione dell’iter amministrativo volto al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale per l’individuazione dei titolari, i competenti Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali e delle strutture apicali equiparate, provvedano a conferire gli incarichi di reggenza ai dirigenti rispettivamente assegnati per la durata di un anno, salva l’estinzione anticipata per effetto dell’individuazione dei titolari;
- il DDG n. 17067 del 22/12/2022 avente ad Oggetto: D.G.R. 665 del 14/12/2022 - Adempimenti Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali: Conferimento incarichi ai Dirigenti non apicali, con il quale è stato conferito ad interim, al dott. Menotti Lucchetta l’incarico di reggenza del Settore n. 2 “Promozione Imprenditoria, CCIAA, Industria e PMI, Incentivi, Green Economy, Ricerca ed Innovazione (start up – spin off)” del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori culturali”;
- il DDG n.1433 dell’ 01.02.2023, recante: “Dipartimento Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali. Definizione organizzazione degli uffici di cui al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n.12 - rettifica D.D.G. n. 1185 del 30 gennaio 2023”;
- il DDG n. 2093 del 14/02/2023 con il quale è stato conferito, alla funzionaria Anna Giglio, l’incarico di Posizione Organizzativa n. 32 di Responsabile di Azione POR FESR /FSE 2014-2020;

VISTI

- la Legge regionale n. 50 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale 2023”;
- la Legge regionale n.51 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025”;

- la Delibera di Giunta regionale n. 713 del 28/12/2022, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 714 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
- la D.G.R. n. 118 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2023, per il triennio 2023/2025, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione notificato in data 26-30 luglio 2007 la Digibank conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale civile di Catanzaro l'istituto bancario MCC Mediocredito Centrale S.p.A. (poi divenuta UniCredit) e la Regione Calabria al fine di sentir accertare e dichiarare la risoluzione del contratto rep. n. 2742 stipulato tra Regione Calabria e Digibank in data 20 aprile 2004 e sentir accogliere le seguenti conclusioni: *“1) riconoscere e dichiarare che il termine fissato per l'erogazione delle agevolazioni deve considerarsi essenziale, conseguentemente e per l'effetto, che il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c. ovvero, in ogni caso, riconoscere che le convenute non hanno adempiuto alle obbligazioni poste a loro carico e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento delle stesse ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1453 e ss. c.c.; 2) in ogni caso, condannare le convenute, anche in solido tra loro, sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'odierna attrice, sia in termini di perdite subite e subende che di lucro cessante, a causa di quanto descritto in premessa, nella misura di € 1.300.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”;*
- Si costituiva in giudizio MCC con comparsa di costituzione e risposta del 20 dicembre 2007, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO a conoscere della presente controversia in favore del Giudice Amministrativo”; nel merito, rigettare integralmente tutte le domande spiegate dalla Digibank Development S.r.l. perché infondate in fatto e in diritto e per le ragioni esposte in narrativa; in ogni caso, condannare la Digibank Development S.r.l. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge”;*
- Si costituiva in giudizio altresì la Regione Calabria con comparsa di costituzione e risposta del 24 dicembre 2007, chiedendo al Giudice adito, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo; in via subordinata, nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di parte attrice e, per l'effetto, rigettarla. In via ulteriormente gradata, chiedeva di dichiarare la MCC obbligata a manlevare e tenere indenne la Regione Calabria nell'azione proposta dalla Digibank da qualunque eventuale provvedimento giudiziario sfavorevole e ciò in ragione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della convenzione del 31 dicembre 2004 stipulata tra MCC e Regione Calabria;
- Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante apposita CTU (Dott. Rosario Lamanna), al fine di verificare se Digibank avesse realizzato il programma di investimenti nei termini previsti dal contratto del 20 aprile 2004 e se le attività realizzate fossero conformi a quelle progettate ed ammesse al contributo pubblico. In data 1° luglio 2010 il CTU Dott. Lamanna provvedeva al deposito del proprio elaborato di consulenza tecnica, le cui conclusioni della perizia venivano confermate, a seguito di chiarimenti e osservazioni delle Parti, alla successiva udienza del 28 marzo 2011;
- All'udienza del 29 settembre 2014, le Parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.;
- Depositati dalle Parti anche gli scritti difensivi finali, il Tribunale di Catanzaro, nella persona del Giudice Dott.ssa Ermanna Grossi, rendeva la sentenza n. 786/2017, pubblicata in data 18 maggio 2017 e non notificata (**“Sentenza di Primo Grado”**), con cui disponeva quanto segue: *“P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: (a) dichiara la risoluzione del contratto stipulato da Digibank Development s.r.l. con la Regione Calabria in data 20/4/2004 per inadempimento imputabile alla Regione Calabria; (b) condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice che liquida nella somma complessiva di € 1.056,640,42, oltre interessi legali decorrenti dal 26/7/2007 al soddisfo; (c)*

condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 37.274,39 (di cui € 1.129,39 per esborsi ed € 36.145,00 per compensi professionali), oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; (d) condanna la Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare la Regione Calabria dal pagamento degli importi risarcitori di cui al punto b) del dispositivo e delle spese di lite di cui al punto c) del dispositivo; (e) pone definitivamente a carico della Regione Calabria e di Unicredit s.p.a., in solido, il pagamento delle spese di c.t.u. già liquidate come da separato decreto”;

- Con atto di citazione in appello notificato in data 2 agosto 2017, la UniCredit conveniva in giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Catanzaro la Digibank, i Soci della stessa e la Regione Calabria, al fine di ottenere la riforma della Sentenza di Primo Grado, affidando le proprie ragioni a sei motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 786, emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 18 maggio 2017; nel merito in via principale, accertare e dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata la Digibank Development s.r.l. in liquidazione cancellata dal registro delle imprese, per le ragioni esposte alla narrativa del paragrafo 3; sempre nel merito, in subordine, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o comunque riformare integralmente la sentenza di primo grado, con conseguente esonero di Unicredit S.p.A. da ogni e qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa sia nei confronti di Digibank Development S.r.l. in liquidazione, e per essa dei suoi soci, che nei confronti della Regione Calabria; in ogni caso, condannare gli appellati, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nonché alla rifusione delle spese di c.t.u. poste anche a carico di Unicredit S.p.A.; in via istruttoria, in accoglimento della richiesta già formulata in via istruttoria nel primo grado di giudizio, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c.”;*

- Con comparsa di costituzione e appello incidentale del 28 settembre 2017 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e, nel merito e in via incidentale, la parziale riforma della stessa nella parte in cui non aveva riconosciuto l'inadempimento contrattuale della Digibank e la relativa inammissibilità della domanda risarcitoria da quest'ultima spiegata; in subordine, chiedeva la conferma della sentenza laddove aveva condannato UniCredit a manlevare la Regione Calabria dal pagamento degli importi risarcitori liquidati;

- Con comparsa di costituzione e appello incidentale del 20 dicembre 2017 si costituivano in giudizio la Digibank e i Soci chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto da UniCredit e dell'appello incidentale formulato da Regione Calabria, nonché l'accoglimento del proprio appello incidentale relativo alla richiesta di maggiorazione della somma liquidata dal Giudice di primo grado a titolo di risarcimento degli asseriti danni subiti;

- A seguito dell'udienza di prima comparizione del 10 aprile 2018, il Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della Sentenza di Primo Grado formulata dall'appellante UniCredit e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.

- Nelle more del giudizio di appello Digibank dava atto che con decreto cron. n. 1148/2018 del 4 luglio 2018 (passato in giudicato) il Tribunale di Catanzaro accoglieva il ricorso ex art. 2192 c.c. proposto nei riguardi dell'Ufficio del Registro delle Imprese della camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, e dichiarava l'illegittimità della cancellazione dal Registro delle Imprese della Digibank, ordinandone la relativa iscrizione ai sensi dell'art. 2192, ult. comma, c.c.;

- All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni che si teneva, a seguito di vari rinvii d'ufficio e relativo deposito di note di trattazione scritta, in data 13 aprile 2021, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.;

- Depositati dalle Parti anche gli scritti difensivi finali, la Corte d'Appello di Catanzaro, nella persona del Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Torchia, rendeva la sentenza n. 811/2022, pubblicata in data 11 luglio 2022 e non notificata (**“Sentenza di Secondo Grado”**), con cui disponeva quanto segue: *“P.Q.M. La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 786/2017 del Tribunale di Catanzaro, resa nel giudizio n. 3536/2007 R.G., e depositata il 18.5.2017, così provvede: - rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; compensa le spese di lite. Si dà atto che*

sussistono i presupposti, sia per l'appello principale che per quelli incidentali, per la maggiorazione del contributo unificato dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";

- Con PEC del 12 luglio 2022 Digibank e i Soci richiedevano alla Regione Calabria e a UniCredit il pagamento del preteso credito portato dalla Sentenza di Primo Grado, confermata dalla Sentenza di Secondo Grado, e, segnatamente, il pagamento di: capitale liquidato per Euro 1.056.640,42, interessi legali al 12/07/22 per Euro 192.508,29, competenze liquidate 1^ grado per Euro 36.145,00, rimborso forfettario 15% per Euro 5.421,75, CPA 4% per Euro 1.662,67, IVA 22% per Euro 9.510,47, per un importo complessivo di Euro 1.303.017,99 (per brevità, "**Debito Complessivo**");

- Con successiva PEC del 21 luglio 2022 la Digibank e i Soci (i) sollecitavano il pagamento del Debito Complessivo; (ii) quantificavano anche l'importo dovuto a titolo di rimborso spese di CTU per complessivi Euro 9.601,70 ("**Rimborso Spese CTU**") e (iii) precisavano che, in mancanza di adempimento nel termine concesso, avrebbe proceduto in via esecutiva;

- Successivamente le Parti avviavano le trattative volte a comporre bonariamente tutte le controversie connesse ai rapporti negoziali di cui alle premesse; all'esito di dette trattative, le Parti raggiungevano un accordo per il pagamento a saldo e stralcio del Debito Complessivo e per il pagamento delle somme a titolo di Rimborso Spese CTU, accordo sottoscritto in data 28/10/2022;

DATO ATTO CHE

- alla luce di quanto sopra esposto ed in base all'accordo succitato La Regione Calabria si è obbligata a versare, in favore di Digibank, che ha accettato, l'importo complessivo di **Euro 4.800,85 (quattromilaottocento/85)** pari al 50% del Rimborso Spese CTU, come da dispositivo della Sentenza di Primo Grado, confermato dalla Sentenza di Secondo Grado

- con PEC 10/05/2023 il Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali" ha chiesto all'Avvocatura Regionale l'autorizzazione ad accedere al capitolo U 1204040601 al fine di liquidare l'importo complessivo di **Euro 4.800,85 (quattromilaottocento/85)** in favore di **Digibank Development S.r.l. in liquidazione**;

- con PEC del 15/05/2023 l'Avvocatura Regionale ha concesso l'autorizzazione ad operare sul succitato capitolo;

- con decreto n 7524 del 31/05/2023 del si è proceduto all'impegno delle risorse succitate;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di Euro 4.800,85 (quattromilaottocento/85) in favore di Digibank Development S.r.l. in liquidazione;

ATTESTATO:

- che, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

- che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

VISTA la distinta di liquidazione n. 6194 del 31/05/2023 per l'importo di **euro 4.800,85 (quattromilaottocento/85)** generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per la liquidazione in oggetto non si applicano le disposizioni in materia di verifiche istruttorie previste dall'art.48bis del DPR n.602/1973 (decreto MEF n.40/08) poiché l'importo da liquidare è inferiore alla soglia attualmente vigente;

VISTO che in base all'art. 2 punto 2 del D.M. 30/01/2015 non è prevista per la tipologia di atto in questione la verifica DURC;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto; per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di liquidare** la somma di euro **4.800,85 (quattromilaottocento/85)** in favore di **Digibank Development S.r.l. in liquidazione** al fine di dare esecuzione alla Sentenza n. 811/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro ed al successivo accordo stipulato tra le parti);
- 2) Di autorizzare** la ragioneria generale ad emettere il relativo mandato di pagamento per la somma di euro **4.800,85** facendo fronte con l'impegno n. 6362/2023 di cui al capitolo del bilancio regionale U 1204040601 "SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI, LODI ARBITRALI O ACCORDI TRANSATIVI, IVI COMPRESSE LE SPESE ACCESSORIE (SPESE OBBLIGATORIE)", esercizio finanziario 2023 giusta distinta di liquidazione n. 6194 del 31/05/2023 generata telematicamente ed allegata al presente atto;
- 3) Di notificare** il presente atto a Digibank Development S.r.l. in liquidazione ;
- 4) Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della LR n. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;
- 5) Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 (laddove prevista) e ai sensi della L.R. 11/2011 e nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Anna Giglio
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MENOTTI LUCCHETTA
(con firma digitale)